



SENTENZA N. 360/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74687/PM del registro di segreteria, depositato in data 5/5/2025 dal signor (omissis), nato a (omissis) rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti in calce al ricorso, dagli Avvocati Vincenzo Capuano (p.e.c.: vincenzo.capuano@ordineavvocatita.it) e Michele Cascone (p.e.c.: avv.michelecascone@forotorre.it) con studio in Napoli al Corso Umberto I n. 23, con i quali elegge domicilio digitale ai predetti indirizzi di posta elettronica certificata, contro l'INPS per l'accertamento del diritto alla corresponsione della “pensione normale” ex artt. 52, commi 1 e 3, e 54 del DPR 1092/1973 nonché art. 1841 D.lgs. 66/2012 con decorrenza dalla data del congedo (13/4/2014) con ulteriori domande subordinate;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 20 novembre 2025 gli Avvocati: Michele Cascone per il ricorrente, che riportandosi integralmente al ricorso, ha tenuto altresì a precisare, contestando quanto ex adverso eccepito in punto di inammissibilità del ricorso, che sono in atti, in quanto allegate al gravame, le plurime istanze di parte ricorrente di definizione della sua pratica pensionistica, nonché le note del

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di trasmissione all'INPS di tutta la documentazione necessaria ai fini in parola; Patrizia Intonti (presente per delega orale del difensore costituito per l'Ufficio Avvocatura INPS), che riportandosi alle difese ha chiesto la decisione della causa;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso (omissis), ex Maresciallo Ordinario dell'Arma dei Carabinieri in congedo dal 13/4/2014, ha chiesto di accertare e dichiarare: a) il suo diritto alla corresponsione della "pensione normale" ex artt. 52, commi 1 e 3, e 54 del DPR 1092/1973 nonché art. 1841 D.lgs. 66/2012 con decorrenza dalla data del congedo (13/4/2014), oltre accessori; b) in subordine, il diritto alla corresponsione della "indennità una tantum" ex artt. 1845 COM (Codice dell'Ordinamento Militare) e 52 DPR 1092/1973; c) in ulteriore subordine il suo diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia ex art. 924, comma 1, COM con decorrenza dalla data del compimento del 60.mo anno di età (1/6/2023), oltre accessori. Nel ricorso il (OMISSIS) si è intrattenuto nell'esprimere varie doglianze concernenti la mancata tempestiva sottoposizione ad accertamenti sanitari e il mancato riscontro dell'INPS alle sue istanze di attribuzione del trattamento pensionistico, chiarendo infine di essere stato posto in congedo per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio e lamentando la mancata concessione della pensione ordinaria anche al compimento del sessantesimo anno di età. Segnalando altresì il rigetto del ricorso presentato in sede amministrativa avverso il diniego dell'INPS, il (OMISSIS) ha dedotto la violazione degli artt. 52, commi 1 3 e 5, e 54 del DPR 1092/1973, nonché degli artt. 1841, 1845 e 924, comma 1, COM, rilevando altresì la lesione dell'obbligo di motivazione del provvedimento (di diniego) di cui all'art. 3 l. 241/1990.

L'INPS, che si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependone pregiudizialmente l'inammissibilità per mancata previa presentazione di apposita domanda in sede amministrativa e rilevando nel merito, l'infondatezza delle istanze sia di attribuzione della pensione "normale" che di concessione dell'indennità una tantum e la mancanza dei requisiti necessari ad ottenere la pensione di vecchiaia (pretesa in correlazione al compimento del sessantesimo anno di età). L'INPS ha comunque eccepito la *"prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio, tenuto conto anche della data di cessazione dal servizio del ricorrente"*.

Il giudizio è, quindi, passato in decisione con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di (omissis), la cui domanda formulata in via principale e è rivolta al riconoscimento del suo diritto alla corresponsione della "pensione normale" ex artt. 52, commi 1 e 3, e 54 del DPR 1092/1973 nonché art. 1841 D.lgs. 66/2012 con decorrenza dalla data del congedo (13/4/2014), è fondato e dev'essere accolto, per quanto di seguito si considera.

Dagli atti di causa emerge come il Ministero della Difesa -Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di Amministrazione datoriale, abbia disposto nei riguardi dell'attuale ricorrente la cessazione dal servizio permanente per infermità a partire dal 13/4/2014, con collocamento in congedo nella categoria della riserva, ai sensi dell'art. 929, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 66/2010 e s.m.i.; sul punto, la ridetta disposizione espressamente recita: *"il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II*

del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando: [...] b) non ha riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea; c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa".

Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. b (cessazione dal servizio per mancato riacquisto dell'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa), la giurisprudenza ha precisato che *"il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico al compimento del periodo massimo di aspettativa, sicché l'Amministrazione non deve effettuare un ulteriore accertamento clinico delle condizioni di salute del militare, atteso che la cessazione dal servizio costituisce un effetto diretto, previsto automaticamente dalla legge, derivante dal compimento del periodo massimo di aspettativa per ragioni di salute"* (Cons. Stato, sent. n. 6030/2012). Ne consegue che l'accertamento dell'idoneità del militare è il presupposto non già del provvedimento di cessazione dal servizio ma della sua collocazione in congedo nella quota di riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'art. 29 l. n. 599/1954 (Tar Lombardia, sent. n. 1483/2015).

Nella fattispecie in esame, appare, allora, evidente come nei confronti del (omissis), cessato dal servizio permanente per infermità, non fosse necessario in vista del riconoscimento dell'invocato beneficio pensionistico -diversamente da

quanto prospettato dall'INPS resistente- alcun ulteriore accertamento sanitario delle condizioni di salute né alcuna ulteriore istanza pensionistica; che pure è stata presentata -ancora, diversamente da quanto rilevato dall'INPS nella memoria difensiva in atti- com'è dato evincere dai molteplici solleciti inviati dal (OMISSIS)all'INPS per la definizione della sua pratica pensionistica nonché dal provvedimento di rigetto della pensione di vecchiaia emesso dall'INPS di Chieti (provvedimento del 24/7/2023, all. n. 15 al ricorso).

La spettanza del richiesto trattamento pensionistico è confermata, poi, dall'applicazione congiunta di altre due disposizioni del d.lgs. n. 66/2010 e, specificamente, dell'art. 929, comma 2 (*“il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis”*) e dell'art. 1841, comma 1, ai sensi del quale il personale militare, cessato dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio, matura il diritto alla pensione normale al raggiungimento dell'anzianità contributiva stabilita dal d.p.r. n. 1092/73.

Tanto illustrato, tra l'altro, nella fattispecie in rilievo l'essere idoneo alla riserva non osta ex se alla corresponsione di trattamento pensionistico, nemmeno di quello di inabilità. In più, si consideri che la categoria della riserva risulta indipendente dall'idoneità o meno al servizio militare incondizionato, poiché ad essa accedono tutti militari -come l'attuale ricorrente- cessati dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile.

Ai fini, poi, della concessione dell'invocata pensione, oggetto di diniego INPS, deve considerarsi, altresì soddisfatto il requisito contributivo, in quanto, alla data

del 13/4/2014, il (OMISSIS) aveva maturato un'anzianità contributiva di oltre 33 anni e 3 mesi (cfr. nota n. 206566GQ/1-1-PNP del 24/11/2016 del Comando Generale Arma dei carabinieri – C.N.A. – Servizio Trattamento Economico, all. n. 8 al ricorso), quindi superiore ai 15 anni di servizio utile richiesti dall'art. 52, comma 1, d.p.r. n. 1092/73.

Ad identiche conclusioni la Sezione è pervenuta, a definizione di analoga fattispecie, con sentenza n. 680/2023.

Per i motivi illustrati, dev'essere riconosciuto, in favore di parte ricorrente, il diritto al trattamento pensionistico di cui all'art. 1841, comma 1, d.lgs. 66/2010, a partire dalla data del congedo (13/4/2014) essendo l'inserimento nella categoria della riserva avvenuto soltanto per effetto del verbale C.M.O. n. A11403595 del 10/7/2014 che ha giudicato il ricorrente idoneo nella quota di riserva, con attribuzione, in suo favore e a carico dell'INPS, dei dovuti arretrati, maggiorati di rivalutazione ed interessi secondo il principio del cumulo parziale; il tutto, senza che possa aderirsi all'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS, essendo stato il termine prescrizionale ripetutamente interrotto dai numerosi istanze e solleciti rivolti dal ricorrente all'Istituto previdenziale ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico spettante (tutti allegati al ricorso). Quanto alla regolazione delle spese, la novità e la complessità della questione trattata consente che le stesse vengano integralmente compensate.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione o

deduzione disattesa e reietta, ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore di (omissis) il diritto al trattamento pensionistico previsto dall'art. 1841, comma 1, d.lgs. 66/2010 a decorrere dal 13/4/2014, con condanna dell'INPS a corrispondere in suo favore, dalla medesima data, gli arretrati di spettanza, incrementati di rivalutazione ed interessi nei limiti del cumulo parziale.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 20 novembre 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 24.11.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)